



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Borgomasino (Torino)

**Oggetto: Relazione sui rendiconti degli anni 2020 e 2021 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Borgomasino - Richiesta istruttoria**

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sui rendiconti degli anni 2020 e 2021.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro quindici giorni dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore  
Dott. Fabio D'Aula  
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

**QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE**

Dall'esame delle relazioni sui rendiconti degli anni 2020 e 2021, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di Borgomasino, si riscontra quanto segue:

**1. Capacità di riscossione e fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 2020 e 2021**

Dall'esame dei dati contabili dei rendiconti tratti dalla BDAP risulta una capacità di riscossione che presenta significativi elementi di criticità.

La capacità di riscossione delle entrate proprie (titolo 1 e 3) ha avuto, in particolare, la seguente evoluzione:

anno	titolo 1 – tipologia 101					titolo 3			
	complessiva	complessiva	competenza	residui	residui finali	complessivi	competenza	residui	residui finali
2017	64,75%	73,51%	85,99%	0,00%	125.738,07	58,67%	57,80%	59,46%	86.465,14
2018	73,70%	75,82%	89,35%	19,74%	134.471,90	46,68%	58,23%	35,48%	80.385,80
2019	71,73%	73,49%	88,02%	17,71%	148.700,98	37,31%	63,53%	21,99%	67.308,61
2020	75,89%	69,54%	86,69%	12,64%	178.031,08	32,29%	44,20%	20,81%	80.807,05
2021	79,97%	72,74%	89,37%	27,42%	187.695,82	55,77%	77,34%	38,69%	52.411,88

La tabella evidenzia alcune criticità, in particolare per le riscossioni in c/residui per le quali si rileva una capacità di riscossione piuttosto contenuta per le entrate del titolo 1 e 3.

A fronte dei dati sopra indicati relativi alla capacità di riscossione, si evidenzia che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2020 è pari ad euro 97.704,15, mentre nel 2021 è pari ad euro 117.238,27.

In linea di massima, considerati i dati della capacità di riscossione, il FCDE accantonato sia nell'anno 2020, sia nell'anno 2021 sembrerebbe sottostimato.

Ai sensi del principio contabile dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 (Appendice tecnica - esempio 5), ferme restando le indicazioni per la determinazione del fondo da stanziare in sede di bilancio di previsione, afferma che:

"[i]n occasione della redazione del rendiconto è verificata la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".

A tal fine si chiede di provvedere:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la **media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi**. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) e alla lettera d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Lo stesso principio prevede inoltre che "[s]e il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio

*cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità".*

In sostanza, in sede di rendiconto "l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio"

Nell'elenco dei residui, infine, allegato al rendiconto 2021, trasmesso alla BDAP si individuano, tra gli altri, residui di elevata anzianità, risalenti fino al 2011.

Tra questi, si riscontra un residuo attivo di € 13.025,78 risalente al 2016 e relativo ad un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti che non trova, peraltro, corrispondenza tra i vincoli da finanziamento nel risultato di amministrazione.

Per quanto esposto, si invita l'Ente a:

1. dare evidenza della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2020, fornendo dimostrazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dai richiamati principi contabili. A tal fine,
  - 1.1. dovranno essere esibiti i prospetti di calcolo con cui sono state determinate, per ciascuna categoria di entrata, le richiamate medie dei rapporti tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
  - 1.2. dovrà essere fornita dimostrazione della congruità dell'importo minimo del fondo calcolato applicando all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle già menzionate medie;
  - 1.3. dovranno essere indicate le entrate escluse dal calcolo del FCDE fornendo adeguata illustrazione delle ragioni per cui per tali entrate si è ritenuto non sussistere un rischio di esigibilità;
2. indicare le ragioni per cui la capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie presenta delle percentuali così contenute indicando le iniziative assunte per migliorare la realizzazione di tali entrate;
3. trasmettere dettagliati riferimenti sulle motivazioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e, se più recenti, di maggiore consistenza, come indicato nel D.lgs. 118/2011 art. 11 c 6 lettera e).

## **2. Risultato di competenza ed equilibri di bilancio 2021**

Dal prospetto di verifica degli equilibri si evidenzia per l'anno 2021 un risultato di competenza di € 19.794,10, derivante da un risultato di parte corrente che ammonta a € 11.669,22, a cui si aggiunge un valore della competenza di parte capitale pari ad € 8.124,88.

A fronte di tale risultato di competenza, risultano negativi, i valori di equilibrio di bilancio (O2 e Z2), per cui l'Ente, nell'anno 2021, ha registrato un disequilibrio di bilancio (W2) per € -14.512,53 ed un disequilibrio complessivo pari ad € -7.634,46 (W3).

Si rammenta che le modifiche apportate al prospetto degli equilibri dal D.M. MEF del 1° agosto 2019, hanno articolato il risultato finale in tre distinti equilibri di cui il risultato di competenza (rigo W1) e l'equilibrio di bilancio (rigo W2) rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (rigo W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli Enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle

possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Per quanto esposto, si invita l'Ente a fornire chiarimenti in ordine alla presente criticità.

### 3. Cassa vincolata

Dall'esame del questionario al rendiconto il fondo cassa alla fine dell'esercizio 2021, pari ad euro 4.303,50, è interamente costituito da fondi liberi; ciò si desume dalla risposta alla domanda 2.1 della Sezione I del Questionario al rendiconto 2021, ove, si riferisce dell'avvenuto aggiornamento della cassa vincolata, e che non risulta compilata la tabella 4 della successiva Sezione I.I, relativa all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio.

L'assenza di cassa vincolata è confermata anche dall'Organo di revisione nella relazione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 5). In proposito, si ricorda che la gestione della cassa vincolata è disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), TUEL e deve avvenire nel rispetto dei principi contabili 10.1 e segg., di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

Sullo stesso tema si segnala la deliberazione della Sezione Autonomie di questa Corte n. 31/2015, con la quale sono state approvate linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate.

Posto quanto sopra, si invita l'Ente a fornire elementi di conoscenza in merito alla mancata presenza di una giacenza di cassa vincolata nel triennio 2018-2020, confermando la corretta gestione contabile come disciplinata dalle norme e dai principi contabili sopra richiamati.

Inoltre, si chiede che l'Ente provveda a trasmettere le determinazioni del responsabile finanziario di definizione dell'importo della cassa vincolata al 1° gennaio 2019, al 1° gennaio 2020 e al 1° gennaio 2021 così come previsto dal principio contabile 10.6 di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

### 4. Anticipazione di tesoreria

Nell'arco temporale 2017-2021, dai dati trasmessi alla BDAP, il Comune ha utilizzato lo strumento dell'anticipazione di tesoreria, secondo il seguente prospetto:

Esercizio	2017	2018	2019	2020	2021
anticipazione tesoreria	2.211,22	89.368,89	258.307,23	531.381,49	500.969,37
restituzione tesoreria	2.211,22	89.368,89	258.307,23	450.374,02	581.976,84
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0	0	0	81.007,47	0

Nel rammentare che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria rappresenta un indice sintomatico di incapacità da parte dell'Ente di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie e che la reiterazione nell'utilizzo di detto strumento è senza dubbio un elemento negativo della gestione finanziaria dell'ente, si invita a trasmettere una dettagliata relazione in merito alle cause che hanno generato la criticità rilevata, sulle azioni intraprese e/o programmate dall'Ente per il relativo superamento e sui risultati conseguiti.

### 5. Tempestività dei pagamenti 2020

Dalla consultazione del sito Internet istituzionale non è stato possibile rilevare l'indicatore dell'anno 2020.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013, tra l'altro, prevede che *"le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici"*.

In argomento, si rammentano le norme che, a decorrere dall'anno 2021, hanno introdotto l'obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

Pur prendendo atto del rispetto dell'ITP nell'anno 2021, si invita l'Ente a fornire il dato relativo all'anno 2020, e l'aggiornamento del sito Internet.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: [sezione.controllo.piemonte@corteconti.it](mailto:sezione.controllo.piemonte@corteconti.it) | pec: [piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

